



normativa

NUOVE MISURE DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER LE AZIENDE IN CRISI

**(DECRETO LEGGE N. 109 DEL 28/09/2018 – CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 15 DEL
4/10/2018)**

Il Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109 introduce, con l'articolo 44, la possibilità del ricorso all'intervento dell'integrazione salariale straordinaria per quei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva alla presenza di determinate condizioni.

Pertanto a decorrere dal 29 settembre 2018, e per gli anni 2019 e 2020 il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere riconosciuto - alla presenza di determinate condizioni - sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.

La norma precisa che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015 che disciplinano rispettivamente la durata massima complessiva di 24 mesi (30 per le imprese dell'edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, prevista, in generale, per i trattamenti di integrazione salariale, e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale.

Potranno accedere al trattamento di CIGS in favore dei propri dipendenti le imprese che abbiano cessato, in tutto o in parte, l'attività produttiva o assumano la decisione di cessarla, eventualmente nel corso dell'intervento di integrazione salariale di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015 a seguito dell'aggravarsi delle iniziali difficoltà, qualora sussistano le concrete prospettive di cessione dell'attività medesima con il riassorbimento del personale ai sensi dell'art 3 del decreto n. 95075 o si prospettino piani di reindustrializzazione, anche presentati dalla medesima azienda in cessazione.

Per poter beneficiare del trattamento di CIGS, l'impresa cessata o in cessazione deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa. Nella medesima sede va presentato un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso.

Brescia, 18 ottobre 2018

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it